

COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI
FINANZIARI E PER L'ACCESSO
AGEVOLATO AI SERVIZI SOCIALI E
SCOLASTICI**

Approvato con delibera di C.C. 10 del 12.03.03 e successive modifiche ed integrazioni approvate con delibere di C.C. n.25 del 22.04.04, n. 36 del 25.07.05, n. 46 del 29.09.2005, n. 8 del 15.03.2007, n° 26 del 01.09.2010, n°44 del 30.11.2011;

PREMESSA

In attuazione dei principi costituzionali di quanto disposto dall'art. 12 della Legge 241 del 7/8/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso a documenti amministrativi)¹, tenuto conto della normativa di Stato e della Regione Lombardia vigente, e dello Statuto Comunale, il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
2. L'attribuzione di vantaggi economici di tipo preventivo di sostegno e riparatori;
3. L'erogazione di prestazioni e servizi, residenziali e non, nonché la definizione dei criteri del concorso degli utenti al costo degli stessi.

Tutti gli atti gestionali in materia spettano al responsabile del servizio, sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dagli organi politici.

Egli assicura che le procedure e la modulistica siano conformi alla normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Le funzioni di controllo e verifica sull'attività del servizio vengono esercitate dal Sindaco o dall'Assessore competente.

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n.130 e successive modifiche in applicazione del Regolamento Comunale per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

AREA I- INTERVETI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 1 - OBIETTIVI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali, nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali²:

¹ Legge 7/8/1990, n° 241 art 12

"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nelle forme previste dai rispetti ordinamenti e dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi .

2 L' effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma1."

² Legge 8 Novembre 2000, N.328

Art.1 Principi generali e finalità, comma 1.

- ◆ prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio, di lavoro;
- ◆ garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- ◆ assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentono congrui diritti per gli utenti;
- ◆ recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- ◆ sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti da età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- ◆ vigilare sulla condizione minorile;
- ◆ promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

TITOLO I

INTERVENTI D'INTEGRAZIONE DEL REDDITO A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

ART. 2 - BENEFICI E PRESTAZIONI AGEVOLATE

2.1 - Destinatari

I destinatari degli interventi ai sensi della vigente legislazione³ sono:

- ◆ Cittadini residenti nel Comune;
- ◆ gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune;
- ◆ i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel Comune;
- ◆ i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione e dello Stato d'appartenenza.

2.2 - Criteri di ammissibilità

Sono ammessi ai contributi coloro che versano in stato di bisogno⁴ tenuto conto delle seguenti condizioni:

"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione"

³ Legge Regionale 7 gennaio 1986, n.1 art.9

⁴ Legge Regionale 7 gennaio 1986 n.1 art.12

- ◆ insufficienza del reddito familiare, inteso inferiore al minimo vitale, di tutti i componenti il nucleo familiare⁵;
- ◆ mancanza di proprietà immobiliari (diverse dall'alloggio abitato adeguato alle esigenze del nucleo familiare e/o di beni mobili registrati che siano strumenti di lavoro);
- ◆ inesistenza di parenti tenuti agli alimenti che, di fatto, provvedano a garantire il minimo vitale;
- ◆ disoccupazione stabile;
- ◆ condizioni sociali o familiari;
- ◆ reddito accertabile;
- ◆ richieste non abitudinarie.

2.3 - Segnalazione dello stato di bisogno

Le segnalazioni che richiedono l'intervento di sostegno economico nei confronti di terzi, potranno essere fatte anche da persone fisiche o da enti pubblici e privati, in forma scritta.

L'assistente sociale contatterà la persona segnalata indicando il nominativo della persona o dell'ente segnalante.

Nel caso il segnalante ritenga opportuno richiedere di non essere indicato alla persona in situazione di disagio dovrà spiegare per iscritto il motivo; in questo caso l'assistente sociale valuterà l'opportunità di intervenire comunque informando il segnalante.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

Da queste segnalazioni sono escluse le segnalazioni riguardanti il maltrattamento di minori che sono previste in normative particolari.⁶

“ I piani regionali socio-assistenziali determinano i criteri per l'individuazione delle condizioni e dei requisiti per l'accesso alle prestazioni previste dalla presente legge, nonché le modalità di accertamento

I servizi possono essere rivolti alla generalità della popolazione, senza pregiudizio dell'integrale e prioritario soddisfacimento dei diritti dei soggetti che si trovino nello stato di bisogno di cui al successivo comma, a condizione che l'estensione consenta una migliore organizzazione, efficienza ed economicità del servizio e purché il relativo costo sia sostenuto in tutto o in parte dagli utenti e sia posto a carico dei Comuni competenti.

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi :

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione di tale reddito;*
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;*
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari esposti a rischio di emarginazione;*
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.*

I Comuni (...) provvedono, per quanto di loro competenza ed in conformità alle disposizioni della presente Legge ed ai criteri fissati dai piani regionali socio-assistenziali a stabilire le modalità organizzative e procedurali per l'accertamento delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente articolo.”

⁵ Per nucleo familiare si intendono tutti i soggetti componenti la famiglia anagrafica (una persona sola o un gruppo di persone conviventi che siano o non siano legate da vincoli di parentela) a norma del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modificazioni.

⁶ **Legge 4 maggio 1983 n.184 art.9**

“ Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

2.4 - Motivi di esclusione

Non sono ammessi al contributo coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- ◆ reddito superiore al minimo vitale (rif. tab A);
- ◆ proprietà di beni immobili, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso, o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro;
- ◆ esistenza di persone tenute agli alimenti⁷ (art.433 del codice civile modificato dall'art.163 della legge 151/75) che, di fatto, vi devono provvedere;
- ◆ disoccupazione stabile ingiustificata da oltre 12 mesi
- ◆ presenza di interventi in atto operati da altri Enti.

L'amministrazione Comunale convoca gli obbligati agli alimenti, quando sono in condizione di provvedervi e nel caso in cui si rifiutino o ritardino il proprio intervento, per informarli dei rispettivi obblighi di legge, nonché richiedere al soggetto interessato all'intervento, di attivare la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo, tramite gli organi competenti.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con obbligo di rivalsa sui soggetti obbligati. A ciascun nucleo di familiari tenuti al mantenimento è lasciata piena discrezionalità di concordare al loro interno la ripartizione degli oneri.

2.5 - Determinazione del "MINIMO VITALE"

Per "minimo vitale" s'intende il livello minimo di capacità economica necessaria per condurre una vita personale e sociale con un minimo di indipendenza e decoro in ordine particolarmente all'alimentazione, all'abbigliamento, igiene e sanità e vita di relazione.

Al fine di ottenere un'indicazione economica di fabbisogno la soglia di "minimo vitale", è rapportata all'importo della "pensione sociale INPS".

TABELLA A

| |
|----------------------------|
| MINIMO VITALE ANNUO |
| (pensione sociale INPS) |
| Importo in euro |
| € 4.800,00 |

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio"

⁷ **CODICE CIVILE Art. 433 "persone obbligate":**

" All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine:

1. *il coniuge;*
2. *i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali*
3. *i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;*
4. *i generi e le nuore;*
5. *il suocero o la suocera ;*
6. *i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali"*

La tabella di riferimento dei livelli di minimo vitale è aggiornata annualmente in base alla pensione INPS, con atto del Responsabile del Servizio.

2.6 - Istruttoria della domanda

La richiesta di contributi deve essere presentata per iscritto dall'interessato o da un parente (art.433 Codice Civile) su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale, nonché da ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

L'istruttoria della domanda, in base alle circostanze, dovrà essere promossa dall'Ufficio di Servizio Sociale.

L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta sospende i termini di risposta.

Alle domande, complete della documentazione richiesta, è data risposta entro 60 giorni.

In caso di particolare complessità o di necessità di reperimento di ulteriori informazioni, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni previa informazione al richiedente.

Lo stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione di contributi ed è accertato dall'Assistente Sociale attraverso l'indagine sociale avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono caratteristici nonché, se necessario, dalle informazioni ritenute utili reperite anche tramite la Vigilanza Urbana o altri Uffici.

L'accertamento dello stato di bisogno tiene conto dei criteri di ammissibilità del presente regolamento; in ogni caso è possibile su motivata relazione dell'Assistente Sociale erogare contributi temporanei in situazioni di superamento del minimo vitale o negarli in presenza di minimo vitale.

2.7 - Ammissione al contributo

La concessione di benefici economici in favore di persone fisiche è subordinata all'esito dell'indagine effettuata in fase d'istruttoria da parte del competente Servizio Sociale Comunale. La relazione dell'Assistente Sociale deve contenere il progetto sociale, la descrizione della situazione dell'utente, le motivazioni all'intervento, l'ammontare dell'importo, la tipologia, le modalità di erogazione e la durata del contributo. L'ammissione al contributo avviene con determinazione del responsabile del Settore Affari Socio-culturali nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente e nei tempi previsti dal presente regolamento.

Il diniego dovrà essere comunicato e motivato per iscritto al richiedente.

L'utente in caso di diniego o concessione inadeguata, può formulare entro dieci giorni, le sue controdeduzioni al Responsabile del Settore Affari Socio-Culturali. Esaminate le stesse il predetto Responsabile darà riscontro entro trenta giorni.

2.8 - Tipologia e durata degli interventi

Gli interventi economici oggetto del presente regolamento possono essere:

a) integrativi

L'intervento integrativo consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato l'integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiunga il cosiddetto "minimo vitale".

Tale contributo è erogato a seguito di atto del Responsabile del Servizio, tenuto conto delle risorse economiche disponibili.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito successiva al momento della domanda di assegnazione, pena la restituzione di quanto erogato, in caso di accertamento d'ufficio. Il soggetto beneficiario verrà convocato a discrezione dei servizi sociali del Comune per controlli e verifiche.

b) straordinari

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica, per un periodo complessivo di mesi 6 nell'arco dell'anno solare, a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

come intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili;

per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale ed in un ambiente di lavoro di individui emarginati;

copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

E' prevista una deroga al limite temporale solo in casi eccezionali e su proposta motivata del servizio sociale.

Il Servizio Sociale Comunale, qualora si verificano situazioni per cui si renda opportuno sostituire gli interventi integrativi e straordinari con benefici non di natura finanziaria, valuterà le modalità di erogazione dei contributi stessi che potrà avvenire attraverso:

- ◆ pagamento diretto di fatture e bollette dei consumi di rete (gas, luce ecc.), di spese per acquisto generi di prima necessità, di canoni di affitto, ecc.;
- ◆ esonero totale o parziale del pagamento della retta a carico dell'utente per la fruizione di servizi (SAD, mensa, rette asilo nido e scuola materna, trasporti ecc.);

ART 3 - MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

3.1 - ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI, CONCESSO DAI COMUNI, CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

Ai sensi dell'art. 65 della legge n. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni è istituito l'assegno per il nucleo familiare alle condizioni previste dalla legge stessa e relativi decreti attuativi.

L'attribuzione del contributo è affidata al Comune, mentre il pagamento dello stesso è di competenza dell'INPS.

L'indicatore del valore della situazione economica del nucleo familiare, per l'accesso alla prestazione, e la misura dell'assegno sono indicati dalla legge e dai decreti attuativi. Sia l'un valore che l'altro sono soggetti a variazioni annuali secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Per quanto riguarda in particolare le modalità di applicazione della normativa statale occorre far riferimento, allo stato attuale, al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, modificato dal D.M. 25-5-2001, n. 337.

3.2 - ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSO DAL COMUNE (A MADRI NON COPERTE DA ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI E DA ASSEGNI PER MATERNITÀ)

Ai sensi dell'art. 66 della legge n. 448/98 e successive modificazioni e integrazioni è istituito l'assegno di maternità per donne sprovviste di copertura previdenziale per l'evento maternità, al determinarsi di specifiche condizioni di carattere economico.

Le condizioni sono contenute nella legge istitutiva (e successive modificazioni e integrazioni) e nei relativi decreti attuativi.

L'attribuzione del contributo è affidata al Comune mentre il pagamento dello stesso è di competenza dell' INPS.

L'indicatore del valore della situazione economica del nucleo familiare, per l'accesso alla prestazione, e la misura dell'assegno sono indicate dalla legge e dai decreti attuativi della stessa. Sia l'un valore che l'altro sono soggetti a variazioni annuali secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo nell'anno precedente.

Per quanto riguarda in particolare le modalità di applicazione della normativa statale occorre far riferimento, allo stato attuale, al D.M. 21-12-2000, n. 452, modificato dal D.M. 25-5-2001, n. 337.

TITOLO II- INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

CAPO 1 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORI DEI MINORI: AFFIDAMENTO FAMILIARE E PAGAMENTI RETTE RESIDENZIALI

Destinatari

Il Comune interviene a favore dei minori mediante il pagamento di rette residenziali e/o l'erogazione di contributi per l'affidamento familiare, sulla base di un progetto definito dai competenti servizi sociali territoriali, sia esso consensuale o disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Tipologia e modalità dell'intervento

Il Comune ha l'obbligo di garantire al minore il diritto di vivere e crescere all'interno della propria famiglia d'origine e la stessa ha il dovere di garantirgli un'adeguata assistenza fisica, psicologica, affettiva, educativa e scolastica⁸.

⁸ **Legge 4 maggio 1983 n. 184 art.1** " *Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia...*"

art.2 " Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

Qualora la famiglia si trovi in situazione di difficoltà e non sia in grado di svolgere adeguatamente le proprie funzioni, il Comune attiva interventi di sostegno o di sostituzione del nucleo familiare, nelle modalità di cui agli articoli 4 e 5.

ART.4 - AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare, disposto a favore di minori, avviene sulla base di un progetto definito dai servizi sociali territoriali competenti; esso può essere consensuale (disposto dall'Ente e reso esecutivo dal Giudice Tutelare) o disposto dall'Autorità Giudiziaria minorile.

Alla famiglia affidataria è corrisposto, quale indennità di rimborso per spese di mantenimento del minore, un contributo economico, erogato mensilmente; tale contributo non è rapportato, né alla situazione del nucleo d'origine né a quella della famiglia affidataria.

L'entità del contributo è così definita: fissata annualmente con provvedimento dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale, come quota base per un affido e può diversificarsi in relazione a bisogni particolari riferiti al singolo caso previa valutazione e proposta dell'assistente sociale competente⁹.

I bisogni specifici di ordine sociale, psicologico, e sanitario del minore dovranno essere valutati singolarmente dagli operatori e attuati a seguito di delibera della Giunta Comunale e con determinazione del responsabile del Servizio per l'assunzione dell'impegno di spesa compatibilmente con la disponibilità di Bilancio.

ART. 5 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PAGAMENTO DI RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

L'inserimento del minore in struttura è determinato da:

- ◆ segnalazione è proposta da organismi competenti all'interno di un progetto complessivo d'intervento sul caso di cui viene data comunicazione al Giudice Tutelare;
- ◆ provvedimenti - assunti dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni - Giudice Tutelare) anche su segnalazione e proposte dei Servizi Sociali.

Nel primo caso l'intervento è effettuato con il consenso della famiglia, nel secondo è assunto dall'Autorità Giudiziaria e rientra nelle funzioni previste dalla Legge Regionale 7 gennaio 1986 n.1.¹⁰

In assenza del Decreto dell'Autorità Giudiziaria, il Comune si può avvalere degli interventi economici dell'Amministrazione Provinciale per i seguenti casi:

- ◆ minori illegittimi o abbandonati;
- ◆ gestanti che si trovano in situazione di disagio personale, familiare ed economico;

⁹ Legge Regionale 7 gennaio 1986 n° 1 art 82 comma 1 punto f

"l'Assistenza inerente l'affidamento familiare (...) si attua mediante:

(...) f) la determinazione dell'entità del contributo da corrispondere agli affidatari per il mantenimento degli affidati"

¹⁰ Legge Regionale 7 gennaio 1986 n.1,

art. 80 "Assistenza ai minori e agli incapaci nei rapporti con l'autorità giudiziaria"

art. 81 "Affidamento familiare"

art. 82 "Affidamento familiare dei minori"

- ◆ minori con genitori separati con problemi educativi e relazionali;
- ◆ minori inseriti in nuclei famigliari in difficoltà per la presenza di soggetti con problemi (malattia mentale, alcool dipendenza, tossicodipendenza).

CAPO II- INTERVENTI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI

ART. 6 - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

6.1 - Finalità

Scopo dell'intervento definito assistenza domiciliare minori è quello di offrire alle famiglie con minori in situazioni di rischio un supporto socio assistenziale ed educativo a domicilio atto a sostenere la genitorialità, integrare gli interventi da Enti specifici, ridurre e/o contenere il peggioramento della situazione.

E' un intervento temporaneo e non definitivo volto a supportare il genitore nella sua funzione educativa.

Tale intervento riduce il ricorso a strutture socio-educative evitando quindi l'allontanamento dal nucleo familiare.

6.2 Obiettivi

Si intende procedere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ridurre l'inserimento in strutture educative protette;
- accrescere la capacità genitoriale di farsi carico del bisogno del minore;
- ridurre nel minore il rischio di devianza;
- accrescere la rete di relazione tra le varie istituzioni coinvolte nel progetto educativo;
- accrescere - la capacità educativo-relazionale dei genitori attraverso la condivisione dell'esperienza educativa con le altre famiglie;
- ridurre l'isolamento del nucleo familiare attraverso l'aumento di reti di relazione.

Destinatari

I destinatari del servizio assistenza domiciliare minori sono i nuclei familiari con minori a rischio che abbiano una residua capacità genitoriale, con scarsa capacità organizzativa dei loro compiti educativi che abbiano particolare difficoltà nel gestire le relazioni e i rapporti con l'esterno.

6.3 - Accesso al servizio

L'accesso al servizio è subordinato ad una analisi puntuale della situazione familiare con minori dalla quale emerge il progetto da sviluppare articolato in modo dettagliato dall'Assistente Sociale referente per la situazione e/o dall'équipe minori di riferimento.

Il progetto deve contenere le modalità per l'avvio, e le eventuali sospensioni nonché la conclusione dell'intervento stesso.

Il servizio darà priorità ai nuclei maggiormente a rischio o in condizioni socio-educative sfavorevoli per il minore.

6.4 - Tipologia delle prestazioni

Verranno offerte al domicilio prestazioni di tipo socio-assistenziali ed educativo che saranno garantite nel rispetto del progetto specifico nonché delle risorse

economiche dell'Ente. L'intervento verrà calibrato in base al progetto e alle risorse umane in dotazione al servizio Sociale Comunale.

6.5 - Partecipazione al costo

Stante la particolarità di tale servizio, legata soprattutto alla tipologia familiare di riferimento, si intende offrire tale servizio a titolo gratuito senza chiedere alcuna partecipazione al costo alla famiglia

L'assistenza domiciliare minori è un servizio preventivo che ha come obiettivo primario di consentire la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita, offrendo un supporto per favorire la crescita educativa e sociale del minore e della famiglia.

Tale intervento è attivato direttamente dall'Assistente Sociale Comunale dietro diretta rilevazione del bisogno, su segnalazione delle scuole, dell'ASL e su disposizioni dell'autorità giudiziaria minorile o su richiesta delle famiglie.

Il servizio è gratuito e sarà attivato fino a completa disponibilità di bilancio.

ART. 7 SERVIZIO ASILO NIDO

7.1 - Definizione

Gli asili nido attuano un servizio socio-educativo per la collettività rispondente al bisogno di socializzazione del bambino e al suo armonico sviluppo psico-fisico.

7.2 - Finalità

L'Amministrazione comunale, nell'ambito dei servizi sociali, garantisce alla propria cittadinanza la possibilità di inserimenti in asili nido di minori per offrire un valido servizio sociale ad integrazione dell'opera educativa della famiglia e a maggior tutela del lavoro delle madri lavoratrici.

7.3 - Destinatari

Minori di età compresa tra i 3 mesi e i tre anni.

7.4 - Prestazioni

In mancanza di un proprio asilo nido, il Comune di Triuggio eroga il servizio mediante l'assegnazione di contributi alle famiglie degli utenti frequentanti asili nido in regola con la normativa vigente e le relative autorizzazioni al funzionamento.

7.5 - Accesso al Servizio

Le domande di ammissione all'asilo nido devono essere inoltrate direttamente all'asilo nido che si intende frequentare, mentre le domande di ammissione al contributo devono essere inoltrate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Triuggio.

Le domande per l'accesso alle prestazioni agevolate devono essere inoltrate entro i seguenti termini:

- ◆ mesi di aprile e maggio per gli inserimenti di settembre;

- ◆ mesi di ottobre e novembre per gli inserimenti mese di gennaio dell'anno successivo;

L'Amministrazione Comunale compatibilmente con le disponibilità di Bilancio erogherà le integrazioni delle rette di frequenza, determinando, con decorrenza dal mese di settembre 2003, come riferimento sul quale calcolare il contributo la quota di € 620,00 che potrà essere aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale.

La graduatoria per l'ammissione al contributo avverrà applicando i sottoelencati criteri :

SITUAZIONE LAVORATIVA PER CIASCUN GENITORE

Lavoratore autonomo/dipendente

Con orario di lavoro superiore o uguale a 36 ore settimanali Punti 5

Con orario di lavoro compreso tra 20 e 35 ore settimanali Punti 3

Con orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali Punti 2

Lavoratore occasionale Punti 1

Lavoratore stagionale Punti 1

Studente Punti 1

Disoccupato Punti 1

BISOGNO SOCIALE

Nucleo familiare incompleto/ assenza di un genitore per decesso, separazione, donna nubile Punti 6

Nucleo familiare a rischio su proposta dei competenti Servizi Comunali Punti 8

Assenza di rete parentale, presenza di altri bambini da 0 a 3 anni, madre in gravidanza Punti 3

Bambino handicappato (legge 5/2/1992 n° 104) Punti 6

SITUAZIONE ISEE

Fascia 1 Punti 8

Fascia 2.- 3 Punti 6

Fascia 4.5 Punti 4

Fascia 6-7
Fascia 8-9-10

Punti 2
Punti 0

A parità di punteggio verranno applicati i seguenti criteri di priorità :

Entrambi i genitori che lavorano;
Nucleo familiare più numeroso;
Bambino di età inferiore;
gemelli;
ISEE familiare più basso.

Il contributo sarà liquidato su presentazione della ricevuta di pagamento .

7.6 Fasce tariffarie

Per l'accesso alle prestazioni agevolate del servizio di asilo nido verranno utilizzate le seguenti fasce tariffarie che prevedono una quota di compartecipazione alle spese da parte dell'utenza

TABELLA B

| Valore ISEE di riferimento | Quota di partecipazione al costo servizio asilo nido |
|-------------------------------|--|
| Pari o inferiore a Euro 6.714 | 15% |
| Da Euro 6.714 a Euro 8.263 | 20% |
| Da Euro 8.263 a Euro 9.296 | 30% |
| Da Euro 9.297 a Euro 10.329 | 40% |
| Da Euro 10.330 a Euro 11.362 | 50% |
| Da Euro 11.363 a Euro 12.395 | 60% |
| Da Euro 12.396 a Euro 13.428 | 70% |
| Da Euro 13.429 a Euro 14.461 | 80% |
| Da Euro 14.461 a Euro 15.494 | 90% |
| Oltre €15.494 | 100% |

ART. 8 - CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI

8.1 - Definizione

I Centri Diurni svolgono attività ricreativa e di tempo libero per una completa politica di prevenzione e socializzazione per i minori che nel periodo di vacanza rimangono nel luogo di residenza

8.2 - Finalità

I centri diurni forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione.

8.3 - Destinatari

Minori dai 5 ai 16 anni .

8.4 - Prestazioni

I Centri Diurni assicurano servizi di custodia educano il minore alla vita di comunità e favoriscono lo sviluppo e l'espressione delle capacità creative e la sua formazione culturale, integrando il ruolo della famiglia e della scuola.

8.5 - Modalità di accesso

Le richieste di integrazione economica dovranno essere presentate all'ufficio servizi sociali del Comune.

8.6 - Concorso alla spesa del servizio

L'utente concorre al relativo costo sulla base delle proprie capacità contributive (definite dall'indicatore della situazione economica equivalente, ISEE) e alle percentuali di recupero come da sottoelencata tabella:

TABELLA C

| Valore ISEE di riferimento | Quota di partecipazione al costo servizio centro diurno per minori |
|----------------------------|--|
| da € 0 a € 4.500 | 50% |
| da € 4.501 a € 6.700 | 70% |
| Da € 6.701 a € 8.900 | 85% |
| Oltre € 8.901 | 100% |

ART. 9 - SOGGIORNI DI VACANZA MINORI

9.1 - Finalità

Il comune organizza soggiorni climatici rivolti a minori. L'intento è quello di avvantaggiare la fascia della popolazione meno abbiente

9.2 - Concorso alla spesa del servizio

L'utente concorre al relativo costo sulla base delle proprie capacità contributive (definite dall'indicatore della situazione economica equivalente, ISEE) e alle percentuali di recupero come da sottoelencata tabella:

TABELLA D

| Valore ISEE di riferimento | Quota di partecipazione al costo servizio soggiorni vacanza minori |
|----------------------------|--|
| da € 0 a € 3.300 | 20% |
| da € 3.301 a € 4.500 | 30% |
| Da € 4.501 a € 5.600 | 40% |

| | |
|---------------------|------|
| Da €5.601 a € 6.700 | 75% |
| Oltre € 6.701 | 100% |

TITOLO III - EROGAZIONE CONTRIBUTI E/O SERVIZI PER INTERVENTI VARI A FAVORE DI DISABILI

ART. 10 - INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO

10.1 - Definizione

Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente di persona svantaggiata seguita dal servizio assistenziale del Comune.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, se non potenziate, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, auto realizzazione e valorizzazione delle proprie capacità sostenendo lo sviluppo e la dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

10.2 - Destinatari

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al servizio assistenza del Comune.

10.3 - Modalità di attuazione

Il Servizio Sociale comunale individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento di un'esperienza lavorativa e il Servizio inserimenti lavorativi dell'A.S.L. individua gli ambienti lavorativi ; i predetti servizi in collaborazione predispongono i progetti individuali di inserimento.

Le modalità di accesso e di svolgimento delle attività di inserimento lavorativo e di formazione all'autonomia sono definite con specifica regolamentazione operativa zonale.

ART 11 - CENTRI DIURNI PER PORTATORI DI HANDICAP

11.1 - Definizione

I Centri socio-educativi, centri riabilitativi ed i servizi formativi all'autonomia sono strutture integrate non residenziali che accolgono giornalmente soggetti portatori di handicap grave e medio/grave

11.2 - Finalità

I centri mirano alla crescita evolutiva dei soggetti, nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue e di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti.

11.3 - Destinatari

Portatori di handicap gravi e medio-gravi

11.4 - Prestazioni

I centri socio-educativi e i centri riabilitativi assicurano attività educative e sanitarie secondo progetti individualizzati di intervento.

I servizi formativo assistenziali provvedono a predisporre e gestire progetti individuali per l'acquisizione e /o il mantenimento delle autonomie.

11.5 - Modalità di accesso

Le richieste di intervento dovranno essere presentate all'ufficio servizi sociali del Comune che provvederà all'istruttoria della domanda in collaborazione con le équipe specialistiche preposte all'uopo.

11.6 - Concorso alla spesa del servizio

Le prestazioni sono erogate gratuitamente.

Il costo dei pasti, stabilito annualmente dalle strutture, è a carico dell'utenza secondo i giorni di effettivo consumo.

L'utente concorre al relativo costo sulla base delle proprie capacità contributive (definite dall'indicatore della situazione economica equivalente, ISEE) e alle percentuali di recupero come indicate nella sottoelencata tabella:

TABELLA E

| Valore ISEE di riferimento | Quota di partecipazione al costo servizio centri diurni portatori di handicap |
|----------------------------|---|
| da € 0 a € 3.300 | 55% |
| da € 3.301 a € 4.500 | 65% |
| Da € 4.501 a € 5.600 | 75% |
| Oltre 5.601 | 100% |

ART 12 Abrogato con delibera di C.C. n. 46 del 29.09.2005

ART.13 - ASSISTENZA ALLA PERSONA

Il servizio di assistenza alla persona è rivolto a minori residenti che presentano disabilità certificata, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente¹¹, al fine di favorirne l'integrazione scolastica¹².

Il servizio si attiva su richiesta formale di un assistente alla persona da parte del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza del disabile. Tale richiesta verrà inoltrata previa indicazione dello specialista che lo segue e sarà avallata dalla famiglia.

Alla richiesta del dirigente scolastico dovrà seguire la diagnosi funzionale da cui si evinca la necessità dell'assistenza alla persona ed il PEI (progetto educativo individualizzato).

Il servizio è gratuito e verrà erogato nei limiti della disponibilità di bilancio.

TITOLO IV - INTERVENTI IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI

ART. 14 INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO

14.1 - Destinatari

L'amministrazione Comunale garantisce un intervento economico a favore di soggetti anziani o disabili, parzialmente o totalmente non autosufficienti, residenti nel Comune di Triuggio ospiti di strutture residenziali che non risultano in grado di provvedere alla copertura totale o parziale della retta di ospitalità giornaliera.

Tale intervento economico si configura come una prestazione sociale agevolata, di cui al Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni e integrazioni, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti.

Nei casi di trasferimento di residenza a seguito di inserimento in strutture di ricovero, l'eventuale intervento spetterà al Comune dell'ultima residenza anagrafica¹³.

14.2 Tipologia e modalità d'intervento

La richiesta di fruizione dell'intervento economico comunale può essere presentata dall'assistito, da colui che ne esercita legalmente la tutela, da un membro del nucleo familiare, sull'apposito modello tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria e certificazione approvato con DPCM del 18 maggio 2001.

In caso di accertata incapacità dell'assistito e in mancanza dei soggetti suddetti, la richiesta di fruizione sarà curata dall'Assistente Sociale che lo ha in carico e che contemporaneamente provvederà a richiedere alle autorità competenti la nomina del tutore.

L'intervento del Comune assume carattere continuativo annuale fino a revoca e viene erogato mediante la liquidazione degli importi relativi alla contribuzione. La

¹¹ Legge N.104/92 "Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone in situazione di handicap".

¹² Legge N.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

¹³ Art.61 L. 1/86 Oneri dell'assistenza

scelta della struttura dovrà essere concordata con il servizio sociale comunale, in base ad una valutazione complessiva della situazione.

Sono a corredo della domanda :

- ◆ relazione del Servizio Sociale attestante la necessità del ricovero;
- ◆ la situazione socioeconomica del richiedente.

L'intervento economico integrativo è erogato nei limiti delle disponibilità di bilancio.

14.3 - Motivi di esclusione

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento¹⁴ la cui situazione economica sia sufficiente ad assicurare il pagamento della retta di ricovero.

Qualora il ricoverando sia proprietario di abitazione la richiesta non verrà presa in considerazione, fatto salvo che sia in comproprietà e abitata dallo stesso comproprietario.

Qualora il ricoverando sia solo e proprietario di abitazione potrà concordare con l'Amministrazione Comunale una delle sottoelencate forme di garanzia nelle modalità previste dal Codice Civile:

- a) contratto di rendita vitalizia, ex art. 1872 e ss. del Codice Civile, contro cessione d'immobile a favore dell'Amministrazione. La presente soluzione verrà adottata solo quando l'immobile rivesta particolare interesse, per l'Amministrazione stessa, sotto il profilo patrimoniale.
- b) dichiarazione privata di debito, atta a garantire il Comune del diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex art. 498 C.C. Tale dichiarazione dovrà essere redatta nelle forme di legge;
- c) donazione, ex art. 769 C.C.;
- d) ipoteca volontaria, ex art. 2821 e ss. C.C., mediante la quale l'Amministrazione limita il potere dispositivo sull'immobile.

Quanto previsto alle lettere a,b,c,d dovrà essere formalizzato e legalizzato; dovrà, inoltre, essere certificato da un medico e/o da un notaio il pieno possesso delle capacità di intendere e volere del sottoscrittore.

14.4 - Definizione del nucleo familiare convenzionale ristretto e nucleo familiare dei figli

Al fine di tenere adeguatamente conto della effettiva situazione economica degli utenti, nel rispetto della normativa del codice civile e ai sensi dell'art.3, comma 2

¹⁴ **CODICE CIVILE Art.433 "persone obbligate":**

" All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine:

1. *il coniuge;*
2. *i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali*
3. *i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;*
4. *i generi e le nuore;*
5. *il suocero o la suocera ;*
6. *i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali"*

del DLGS n.109/98, DLG 130/2000 e del DPCM n.242/2000, si procede alla definizione del nucleo familiare convenzionale ristretto e dei nuclei familiari dei figli. Il nucleo familiare convenzionale ristretto è composto dal richiedente, dal coniuge o, in sua assenza, dai genitori, nonché da tutti coloro che, -anche non legati da vincoli di parentela, risultano a carico loro o dell'utente ai fini IRPEF. Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare convenzionale ristretto, ad eccezione dei casi in cui sussista atto di separazione legale o divorzio. I nuclei familiari dei figli, considerati ai fini della quantificazione dell'eventuale intervento integrativo, sono quelli di cui fanno parte i figli, gli eventuali generi e nuore ed i relativi familiari a carico ai fini IRPEF. Solo nel caso in cui l'utente non abbia avuto figli, tra i nuclei familiari convenzionali collegati rientrano quelle di cui fanno parte i fratelli le sorelle.

14.5 Criteri di rivalsa

La persona ricoverata è tenuta a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento compresi indennità (fra cui quelle di accompagnamento), sussidi, assegni di mantenimento ecc..
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc) facendo salva una franchigia di € 5.000,00;
- il patrimonio immobiliare ;
- i beni mobili.

Nel caso il ricoverando contribuisca al pagamento della retta di ospitalità con l'intero suo reddito, è riservata alla disponibilità dello stesso una quota mensile pari ad Euro 42,00 per esigenze personali.

14.6 - Concorso dei parenti obbligati

Per il calcolo relativo al reddito e patrimonio dei tenuti agli alimenti:

1. si calcola la situazione economica equivalente del nucleo familiare dei parenti obbligati del richiedente la prestazione, nelle modalità definite dal Regolamento comunale per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate;
2. la quota non coperta dal reddito del richiedente la prestazione e per la quale si chiede l'intervento comunale, verrà suddivisa, in uguale misura, tra tutti i parenti obbligati per legge¹⁵, se esistono, o resterà a totale carico dell'Amministrazione Comunale;
3. i parenti obbligati concorreranno sulla quota, suddivisa in conformità al punto 2 del presente articolo, in base alla propria situazione economica nella misura percentuale definita sottoelencata tabella;
4. l'eventuale eccedenza sarà la quota integrativa a carico del Comune.

¹⁵Art.441 del codice civile (Concorso di obbligati). – Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Il soggetto beneficiario e i parenti tenuti agli alimenti, hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito successiva al momento della domanda di assegnazione.

TABELLA H

| Fascia | Isee del familiare | Quota a carico del familiare equivalente alla percentuale del suo reddito |
|----------|------------------------------|---|
| Fascia 1 | Da € 0 a € 3.300 | Esente |
| Fascia 2 | Da € 3.301,00 a € 4.900,00 | 5% |
| Fascia 3 | Da € 4.901,00 a € 10.330,00 | 10% |
| Fascia 4 | Da € 10.331,00 a € 18.000,00 | 15% |
| Fascia 5 | Oltre € 18.000,01 | 20% |

ART 15 - CENTRI DIURNI PER ANZIANI

15.1 - Definizione

I centri diurni sono strutture integrate non residenziali che accolgono giornalmente soggetti con compromissione dell'autonomia per alcune funzioni, anche elementari.

15.2 - Finalità

I centri diurni forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione.

15.3 - Destinatari

Anziani parzialmente autosufficienti

15.4 - Prestazioni

I Centri diurni assicurano possibilità di vita autonoma e sociale favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale e le attività ricreative e culturali.

Possono offrire attività culturali, di tempo libero, di svago, servizio mensa, assistenza alla persona, prestazioni infermieristiche, riabilitative, psicologiche, segretariato sociale, consulenza.

15.5 - Modalità di accesso

Le richieste di integrazione economica dovranno essere presentate all'ufficio servizi sociali del Comune.

15.6 - Concorso alla spesa del servizio

Il costo del servizio è a carico dell'utenza.

L'utente concorre al relativo costo sulla base delle proprie capacità contributive (definite dall'indicatore della situazione economica equivalente, ISEE) e alle percentuali di recupero come indicate nella sottoelencata tabella:

TABELLA I

| Fascia | Isee | Quota a carico-dell'utente centri diurni anziani |
|----------|-----------------------------|--|
| Fascia 1 | Da € 0 a € 3.300 | 10% |
| Fascia 2 | Da € 3.301,00 a € 4.400,00 | 20% |
| Fascia 3 | Da € 4.401,00 a € 5.500,00 | 30% |
| Fascia 4 | Da € 5.501,00 a € 6.650,00 | 40% |
| Fascia 5 | Da € 6.651,00 a € 7.750,00 | 50% |
| Fascia 6 | Da € 7.7501,00 a € 8.800,00 | 75% |
| Fascia 7 | Oltre € 8.800,00 | 100% |

ART 16 – SERVIZIO PASTI

Art. 16 Servizio pasti

Il servizio di fornitura pasti a domicilio ha come finalità quella di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita le persone con problemi di autosufficienza psico-fisica, valorizzando le risorse familiari e della rete sociale. Obiettivo principale del servizio è pertanto quello di contribuire ad evitare o ritardare il ricovero presso strutture residenziali, promuovendo la salute e la sua qualità della vita.

Il Servizio, viene concesso previa valutazione della situazione da parte del servizio sociale e consiste nella consegna al proprio domicilio del pasto del mezzogiorno dal lunedì al venerdì, non festivi. Il pasto viene consegnato in contenitori termici in un orario compreso tra le 11.45 e le 12.30

Art 16.1 Destinatari

Il servizio è rivolto a:

- a. anziani/disabili, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, a cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b. anziani/disabili temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- c. persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità;

Art 16.2 Ammissione al servizio

La domanda di ammissione al servizio deve essere presentata al Servizio Sociale

Art 16.3 Costo del servizio

Il costo massimo del servizio corrisponde al costo del pasto applicato dal fornitore individuato dall'Amministratore Comunale. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio, sulla base delle proprie capacità contributive (definite dall'indicatore della situazione economica equivalente ISEE) e alle percentuali di recupero come indicato nella sotto elencata tabella

Tabella L

| Fascia | Isee | % a carico dell'utente sul costo del servizio |
|--------|------------------|---|
| 1 | Da € 0 a € 3600 | 55% |
| 2 | Da € 3601 a 5000 | 75% |
| 3 | Da € 5001 | 100% |

L'utente che non richiede riduzioni rispetto al costo massimo, non è tenuto a produrre l'attestazione ISEE.

ART 17 - TRASPORTO OCCASIONALE

17.1 Definizione

Per trasporto occasionale si intende il servizio di accompagnamento a favore di persone presso centri sociali e/o sanitari o, comunque, il servizio di trasporto effettuato nell'ambito di progetti elaborati dal servizio sociale comunale, gestiti direttamente dal Comune attraverso personale comunale o associazioni di volontariato.

I servizi di trasporto sono svolti presso le strutture sopraindicate ubicate entro il raggio di trenta (30) chilometri dal territorio comunale; in casi eccezionali, valutati dal servizio sociale comunale, il trasporto può essere organizzato anche per destinazioni più lontane.

17.2 Finalità

Il servizio di trasporto occasionale ha lo scopo di garantire l'utilizzo delle risorse distribuite sul territorio per rispondere a bisogni di diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzione attinenti alla sfera fisica, psichica, sociale, ivi comprese le iniziative organizzate dalle associazioni operanti sul territorio.

17.3 - Destinatari

Il servizio è rivolto a soggetti in condizione di fragilità, nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- a) minori con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- b) minori disabili in età di obbligo scolastico per il raggiungimento delle relative strutture individuate in accordo con il Servizio Sociale comunale, minori in carico ai servizi sociali;
- c) disabili;
- d) anziani non autosufficienti;
- e) altre persone a diverso titolo in carico al servizio sociale.

17.4 - Ammissione al servizio

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica. La domanda di accesso al servizio dovrà essere presentata almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio del trasporto.

17.5 - Criteri di ammissione al servizio

I soggetti di cui al precedente punto 17.3, lettere c -d -e possono fruire del trasporto comunale alle seguenti condizioni:

- a) documentata impossibilità di effettuare il trasporto da parte dei familiari;
- b) impossibilità di fruizione dei mezzi pubblici di collegamento o assenza degli stessi;

L'effettiva erogazione del servizio è subordinato alla disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie.

A parità di condizioni la precedenza è determinata dalle seguenti criteri di priorità:

- 1) utenti già in carico al servizio.
- 2) ISEE più basso;

Qualora l'ammesso al servizio necessiti di un accompagnatore, lo stesso sarà fornito dal richiedente.

17.6 - Costo del servizio

Fatta eccezione per i casi di cui al punto 17.3 lettere a) e b) per i quali il servizio è interamente gratuito, il costo del servizio è a carico del Comune, con una compartecipazione alle spese da parte degli utenti determinata sulla base di una tariffa personalizzata, calcolata applicando la formula sottoindicata:

$$\text{tariffa personalizzata: } \text{tariffa massima} \times \frac{\text{ISEE nucleo familiare}}{\text{soglia ISEE di riferimento}}$$

Ai fini dell'esatta determinazione della quota a carico degli utenti l'Amministrazione comunale determina annualmente:

- la tariffa massima
- la soglia ISEE di riferimento
- gli eventuali casi di esenzione

Nel caso alla domanda non fosse allegata all'attestazione ISEE oppure la stessa sia superiore al valore della soglia ISEE di riferimento, il rapporto ISEE nucleo familiare/soglia ISEE di riferimento verrà posto uguale ad 1 e l'ammissione al servizio sarà valutata in subordine alle domande dei soggetti che hanno presentato l'attestazione ISEE, in base ai criteri stabiliti nei predetti articoli.

ART. 18 - SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI

Il Comune organizza i soggiorni climatici per anziani al fine di agevolare economicamente la fruizione del servizio alle categorie più svantaggiate e di offrire alle rimanenti possibilità di una vacanza insieme agli altri cittadini.

L'utente concorre al relativo costo sulla base delle proprie capacità contributive (definite dall'indicatore della situazione economica equivalente, ISEE) e alle percentuali di recupero come indicate nella sottoelencata tabella; ad esclusione dei soggiorni all'estero il cui costo sarà interamente a carico degli utenti.

TABELLA N

| Fascia | Isee dell'utente | Quota a carico dell'utente soggiorni climatici anziani |
|----------|----------------------------|--|
| Fascia 1 | Da € 0 a € 3.300 | 60% |
| Fascia 2 | Da € 3.301,00 a € 4.400,00 | 85% |
| Fascia 3 | Oltre € 4.400,01 | 100% |

AREA II- INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

ART 19 - SERVIZI SCOLASTICI

19.1 - Definizione e finalità

In attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 31/80 i servizi garantiti dal Comune per il Diritto allo Studio sono:

- trasporti;
- mense;
- agevolazioni sul pagamento delle tariffe scuole materne;
- libri scuole elementari;
- pre-scuola
- assistenza alla persona.

La stessa normativa (art. 10 – 2° comma) cita:

“Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli gratuiti per disposizione di Legge, concorrono gli utenti in relazione alle rispettive fasce di reddito; sono tuttavia esonerati da ogni contribuzione coloro che versano in condizioni di particolare disagio economico”.

In attuazione alla suddetta normativa il Comune istituisce e gestisce, mediante appalto esterno il servizio trasporto per le scuole materne, elementari e medie, il servizio refezione scolastica per le scuole elementari e medie ed il servizio ad personam per le scuole elementari e medie.

Il servizio scuole materne viene garantito mediante convenzionamento con le scuole materne autonome del territorio.

19.2 - Destinatari

I destinatari degli interventi, ai sensi della vigente normativa, sono le famiglie con figli in età di obbligo scolastico o frequentanti la scuola materna, in possesso dei sotto indicati requisiti:

- ◆ Cittadini residenti nel Comune;

- ◆ stranieri e apolidi residenti nel Comune;
- ◆ profughi, rimpatriati e rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo, le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel Comune;
- ◆ cittadini, stranieri e apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili.

I non residenti, iscritti alle scuole materne, elementari e medie del territorio, potranno usufruire dei servizi ma non delle agevolazioni economiche: pertanto pagheranno la tariffa massima determinata per i vari servizi.

ART. 20 - SERVIZIO TRASPORTO, MENSA E PRE-SCUOLA

20.1 - Accesso ai servizi e criteri di ammissione

Le richieste di iscrizione ai servizi scolastici mensa, trasporto e pre-scuola dovranno pervenire entro e non oltre il termine fissato annualmente dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune. E' facoltà dell'Amministrazione accettare richieste pervenute oltre il termine, valutata la disponibilità dei posti.

20.2 - Agevolazioni

I destinatari delle agevolazioni sono quelli sopra specificati, i quali per poterne usufruire dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- frequentare scuole dell'obbligo presenti nel Comune di Triuggio ;
- presentare regolare istanza su apposita modulistica (da ritirarsi presso l'Ufficio Scuola);
- presentare attestazione relativa al proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente riferito al nucleo familiare;

20.3 - Concorso dell'utenza al costo del servizio

Per il servizio di trasporto è prevista una tariffa unica quantificata in € 25,00 per le scuole elementari, medie e materne.

Per il servizio mensa scolastica , delle scuole elementari e medie , la quota pasto è determinata in € 4,10.

Per i servizi mensa e trasporto gli utenti sono tenuti a concorrere al costo in base all'indicatore della propria situazione economica (ISEE) applicando le percentuali di recupero in relazione alla fascia di reddito di appartenenza, come meglio specificato nella tabella sottoriportata

Tabella O

| Fascia | Isee | % a carico dell'utente |
|----------|-----------------------------|------------------------|
| Fascia 1 | Da € 0 a € 8.000,00 | 30% |
| Fascia 2 | Da € 8.001,00 a € 15.458,00 | 70% |
| Fascia 3 | Oltre € 15.458,00 | 100% |

Nel caso in cui ricorra la situazione di famiglie che hanno più figli che utilizzino i servizi mensa, trasporto o che frequentino la scuola dell'infanzia, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito ISEE fino a € 15.458,00, il figlio minore pagherà le quote relative alla fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare, i rimanenti pagheranno le quote relative alla fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza.

Saranno esonerati da ogni contribuzione coloro che versano in condizioni di particolare disagio economico, debitamente rilevato da apposita relazione dell'Assistente sociale.

La tariffa massima dei servizi mensa e trasporto potrà essere aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base del costo del servizio.

La non presentazione della documentazione richiesta, da parte delle famiglie degli utenti, comporta l'automatica applicazione della tariffa massima.

Per il servizio pre-scuola delle scuole elementari è prevista una tariffa unica mensile che potrà essere aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base del costo del servizio.

ART 21 INTEGRAZIONE RETTE E PASTI DELLE SCUOLE MATERNE

21.1 - Accesso ai servizi e criteri di ammissione

La richiesta di integrazione al pagamento, da parte del Comune, della retta mensile e della quota pasto per la frequenza alle scuole materne autonome convenzionate con il Comune dovrà pervenire entro e non oltre il termine fissato annualmente dall'Ufficio Pubblica Istruzione.

L'Amministrazione Comunale, in accordo con la Commissione paritetica delle scuole materne autonome, fissa annualmente la retta di frequenza e la quota pasto

21.2 - Agevolazioni

I destinatari delle agevolazioni sono quelli sopra specificati, i quali per poterne usufruire dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- frequentare scuole materne autonome del territorio comunale convenzionate con il Comune di Triuggio ;
- presentare regolare istanza su apposita modulistica (da ritirarsi presso l'Ufficio Scuola);
- presentare attestazione relativa al proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente riferito al nucleo familiare;

L'utente concorrerà al pagamento della retta e dei pasti della scuola materna in base all'indicatore della propria situazione economica (ISEE) applicando le percentuali di recupero in relazione alla fascia di reddito di appartenenza come meglio specificato nella tabella sottoriportata

Tabella P

| Fascia | Isee | % a carico dell'utente |
|----------|-----------------------------|------------------------|
| Fascia 1 | Da € 0 a € 8.000,00 | 30% |
| Fascia 2 | Da € 8.001,00 a € 15.458,00 | 70% |
| Fascia 3 | Oltre € 15.458,00 | 100% |

Nel caso in cui ricorra la situazione di famiglie che hanno più figli che utilizzino i servizi mensa, trasporto o che frequentino la scuola dell'infanzia, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito ISEE fino a € 15.458,00, il figlio minore pagherà le quote relative alla fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare, i rimanenti pagheranno le quote relative alla fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza.

Saranno esonerati da ogni contribuzione coloro che versano in condizioni di particolare disagio economico, debitamente rilevato da apposita relazione dell'Assistente sociale.

AREA III ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA, DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA

ART 22 - SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore:

- a) di enti pubblici e confederazioni sindacali e associazioni di categoria legalmente riconosciute per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) parrocchie;
- c) associazioni, cooperative no profit con finalità sociali, di privati, gruppi culturali, sportivi, ricreativi, ambientalisti, di volontariato, impegno sociale, sanitario, religioso, operanti sul territorio, a sostegno della loro attività istituzionale e di pubblico interesse ovvero per lo svolgimento senza fini di lucro di attività e/o manifestazioni aventi per oggetto il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 11 dello Statuto del Comune di Triuggio;

I soggetti di cui al comma 1, lettera c), per poter usufruire dei contributi, dei benefici e/o dei vantaggi economici di cui al presente regolamento devono essere iscritti all'Albo Comunale, di cui all'art. 11 dello Statuto comunale, come previsto dal Regolamento Comunale per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo delle Associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 71 del 16/12/1997.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori

sociali, morali, culturali, economici, che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

ART 23 - TIPO DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITÀ E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune di Triuggio, fatti salvi i propri programmi, si fa carico delle espressioni, delle richieste culturali, civili e sociali della comunità mediante:
 - a) erogazione di contributi annuali;
 - b) erogazione di contributi straordinari;
 - c) concessione di patrocinio .
2. I soggetti che possono farne richiesta sono quelli indicati nell'art.22 lettera a), b), c), del presente regolamento.
3. Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese che manifestazioni ed iniziative richiedono, né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui al comma precedente.
4. Il Comune rimane comunque estraneo da qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e terzi.
5. Il Comune non assume sotto nessun aspetto responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti, ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e delle associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale al verificarsi di situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere o revocare le quote di erogazione dei contributi non corrisposte a seguito degli esiti degli accertamenti.
6. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
7. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, la concessione gratuita o agevolata degli impianti, delle strutture o delle attrezzature comunali, nonché mediante l'assunzione diretta di parte delle spese di organizzazione o nell'offerta di supporti tecnico-organizzativi. Le spese di ospitalità, rappresentanze e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestite dall'Amministrazione Comunale

ART 24 - CONTRIBUTI ANNUALI

1. Il Comune eroga contributi annuali agli enti di cui all'art. 22, comma 1 che promuovono manifestazioni, attività o interventi, volti al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 11 dello Statuto comunale.

2. Per poter accedere al contributo annuale, il richiedente dovrà inoltrare all'Amministrazione Comunale apposita domanda entro il 30 novembre dell'anno precedente.
3. La domanda deve essere firmata dal presidente, o dal legale rappresentante dell'ente, mediante la presentazione d'istanza..
4. Alla predetta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) bilancio preventivo e ultimo consuntivo disponibili sottoscritti dal presidente o dal legale rappresentante;
 - b) relazione sull'attività sociale e presentazione dettagliata del programma annuale che origina la richiesta di contributo. In esso saranno specificati i benefici che vengono richiesti al Comune e la previsione del grado di partecipazione che ci si attende da parte della cittadinanza per le singole manifestazioni;
 - c) eventuale ulteriore materiale informativo sull'ente o associazione.

ART 25 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Il Comune può concedere ai soggetti di cui all'articolo 22 contributi straordinari per:
 - a) manifestazioni, mostre, corsi o altre attività volte alla promozione e alla divulgazione di valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali e spirituali di particolare rilievo;
 - b) attività ricreative, feste e sagre che promuovono e valorizzano la vita civile e sociale del Comune;
 - c) manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dello sport in ogni fascia della cittadinanza;
 - d) interventi finalizzati allo svolgimento di un'attività di supplenza o sostituzione dell'ente pubblico nell'erogazione di alcuni servizi.
2. Per ottenere i contributi straordinari di cui al precedente comma, gli enti interessati dovranno presentare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della data prevista per l'iniziativa, allegando un programma dettagliato dell'iniziativa-stessa e una previsione di spesa.
3. Il contributo verrà erogato solo a seguito dell'effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa, secondo il programma previsto.
4. L'attività prestata dai soggetti proponenti dovrà essere a titolo volontario e gratuito.

ART. 26 - PATROCINIO COMUNALE

1. Oltre al contributo straordinario, il Comune può concedere il patrocinio delle manifestazioni o delle attività indicate all'art. 25. Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, morale e culturale delle iniziative e dei suoi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Per gli

stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 27 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Ai fini della concessione dei contributi e delle utilità economiche previste dal presente regolamento, il soggetto competente per legge valuterà le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:
 - a) utilità sociale, rilievo delle iniziative proposte per la comunità e grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione delle proposte stesse;
 - b) valorizzazione di tradizioni locali;
 - c) grado di importanza per la valorizzazione sociale, economica, culturale, storica, sportiva e così via;
 - d) valore delle caratteristiche dell'associazione o ente secondo quanto rilevato dalla documentazione, di cui al precedente art. 24, comma 4;
 - e) natura promozionale del contributo per l'incoraggiamento di nuove iniziative di utilità e aggregazione sociale;
 - f) dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine.
2. Una particolare attenzione sarà rivolta pariteticamente a quelle iniziative che non hanno scopo di lucro e che promuovono attività nel mondo giovanile e della terza età.

ART. 28 - PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI

1. Il soggetto competente per legge, valutate le richieste presentate per i contributi annuali e la relativa documentazione, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione, adotta apposito atto stabilendo o meno l'accoglimento delle richieste presentate, determinando l'ammontare e le modalità dei contributi assegnati a ciascun ente o associazione secondo i criteri di cui al presente regolamento, assumendo il relativo impegno di spesa.
2. Con le stesse modalità il soggetto competente provvede alle richieste relative agli interventi straordinari assumendo apposito atto entro 45 giorni dalla richiesta.

ART. 29 - OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE

1. Gli enti o le associazioni a cui è stato assegnato un contributo annuale a sostegno della propria attività istituzionale hanno l'obbligo di presentare al Comune entro il 28 febbraio, il rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
2. per i **patrocini** e per i contributi straordinari gli enti o associazioni destinatari dovranno far pervenire all'amministrazione comunale entro il termine di 30 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa la seguente documentazione:
 - a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;

- b) rendiconto delle spese effettivamente sostenute e delle entrate relative all'iniziativa, firmato dal presidente o legale rappresentante dell'ente o associazioni
- c) incassi, proventi o contributi da pubblicità o da altra fonte.

ART. 30 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1 L'erogazione dei contributi annuali assegnati agli enti o associazioni a sostegno dell'attività istituzionale verranno liquidati con le seguenti modalità: l'80% entro il 30 marzo dell'anno in cui il contributo si riferisce, il 20% a saldo nell'esercizio successivo entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso. Nel caso in cui il contributo sia finalizzato all'attribuzione di premi per concorsi, il predetto contributo potrà essere liquidato in un'unica soluzione, prima della premiazione.

1. I contributi straordinari verranno liquidati per intero a consuntivo entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione di cui all'articolo 29, comma 2.
2. La concessione di contributo di cui ai precedenti commi viene fatta con la condizione che l'iniziativa si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. In caso di non conformità dello stesso con le finalità per il quale è stato concesso, l'amministrazione potrà richiedere la restituzione del contributo erogato.
3. In caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo il contributo del Comune sarà liquidato ed erogato in proporzione.

ART 31 -CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A SCUOLE E ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI

1. Il Comune può contribuire alle spese di funzionamento e di investimento di istituti pubblici e privati d'istruzione presenti sul territorio qualora ne riconosca la rilevanza all'interno del contesto socioculturale del Comune stesso. Tale contributo verrà regolamentato con apposita convenzione, nella quale saranno indicati i criteri quantitativi in base ai quali determinare l'entità dello stesso.

ART. 32 - CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Il Comune oltre a concedere contributi in denaro può concedere i seguenti benefici economici:
 - a) assunzione diretta di parte delle spese di organizzazione;
 - b) offerta di supporto tecnico-organizzativo;
 - c) concessione di uso gratuito o agevolato di impianti, strutture, attrezzature comunali, secondo quanto stabilito dal relativo Regolamento approvato dal C.C. con deliberazione n° 34 del 12.07.96.

ART. 33 - CONVENZIONI PER COLLABORAZIONI

1. Qualora la richiesta si configuri non come contributo ma come domanda di collaborazione o cooperazione con il Comune, dovrà essere deliberata l'iniziativa tramite apposita convenzione che indichi la pari promozione tra l'ente o associazione e l'amministrazione comunale e nella quale vengano

specificati i rispettivi oneri organizzativi e finanziari delle parti e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri a proprio carico.

2. L'accettazione della collaborazione è a discrezione della Giunta Comunale nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale. Il richiedente dovrà in ogni caso rispettare le procedure e i tempi di cui al presente regolamento.

ART 34 - USO DI IMPIANTI, STRUTTURE ED ATTREZZATURE

1. I **benefici economici** consistono in:
 - a) uso temporaneo di sale comunali a titolo gratuito o a tariffa agevolata;
 - b) uso temporaneo di strutture o impianti sportivi a titolo gratuito o a tariffa agevolata.
2. L'utilizzo delle sale comunali a titolo gratuito o agevolato può essere concesso, con apposito atto della Giunta Comunale, agli enti e associazioni di cui all'art. 22 nonché a partiti politici e a gruppi spontanei secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 34 del 12.07.96.
3. Nella quantificazione dell'entità dei contributi da assegnare ai vari beneficiari si dovrà tener conto dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti alla concessione dei benefici di cui agli articoli del presente regolamento. Tali vantaggi o benefici saranno valutati in relazione alle tariffe regolarmente stabilite dall'Amministrazione Comunale in relazione all'uso di strutture, locali o impianti .

ART 35 - CONTRIBUTI ECONOMICI IN CONTO CAPITALE

Sono erogabili contributi finanziari comunali in conto capitale a sostegno di interventi strutturali-relativi ad attività e servizi a valenza sportiva, finalizzati alle seguenti attività:

1. Costruzione e risfrutturazione di impianti sportivi, di loro pertinenze ed accessori (es: locali deposito attrezzature sportive, spogliatoi ecc.) ;
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti sportivi, di loro pertinenze ed accessori (es: locali deposito attrezzature sportive, spogliatoi ecc.);
3. Acquisto e/o manutenzione di attrezzature di particolare rilevanza.

35.1 - Soggetti ammessi

Possono accedere alle predette azioni di sostegno comunale le società e gli organismi sportivi in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative in materia e dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) associazioni regolarmente costituite, senza fini di lucro, con sede in Triuggio, iscritte all'Albo comunale delle associazioni ed operanti nell'ambito del territorio comunale per finalità di pubblico interesse, quale la promozione e diffusione dello sport a favore della popolazione, in particolare dei giovani;
- b) assenza di richiami da parte dell'amministrazione comunale per un uso inadeguato degli impianti e delle attrezzature nell'anno precedente;
- c) assenza di procedimenti in corso per ritardato pagamento nell'uso degli impianti.

d) assenza di provvedimenti di natura giudiziaria o fiscale riferiti agli ultimi due anni.

Gli impianti, con le connesse manutenzioni dovranno avere finalità di interesse pubblico, espressamente e motivatamente accertate dall'Amministrazione comunale. L'erogazione del contributo è subordinata alla previa disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il beneficiario ove sia espressamente prevista, mediante convenzione, la possibilità di utilizzo delle strutture e delle attrezzature in funzione delle esigenze della collettività locale.

Annualmente, la Giunta Comunale, nell'ambito della pianificazione delle risorse da destinare ai settori (Piano Esecutivo di Gestione), quantifica i fondi da erogare a titolo di contributo in conto capitale per investimenti, derivanti dalle poste d'esercizio e da ogni altra eventuale risorsa, finalizzandoli agli interventi sugli impianti e sulle attrezzature sportive.

35.2 - Presentazione delle domande, criteri di valutazione ed istruttoria

La domanda di ammissione al contributo, di cui al presente articolo, a firma del legale rappresentante, contenente l'indicazione della denominazione della forma associativa, la sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA, deve essere presentata su apposito modulo, predisposto dall'ufficio, e corredata da una dettagliata relazione che rechi gli interventi tecnici ed il loro valore economico-finanziario, entro il 30 novembre di ogni anno.

L'istruttoria per la valutazione delle domande viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza e significatività dell'attività svolta in relazione all'utilità sociale, sportiva e ricreativa;
- b) conformità con i programmi e gli obiettivi fissati dal Comune nel settore;
- c) valenza e ripercussione territoriale;
- d) entità del contributo richiesto in rapporto all'intervento da realizzare.

Le istanze sono sottoposte al Responsabile del Settore competente che tenuto conto, degli indirizzi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio e nel Piano esecutivo di gestione, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse assegnate e disponibili in Bilancio, con propria determinazione formula la graduatoria e assegna gli importi risultanti, di norma entro il 31 Dicembre di ogni anno, previa acquisizione del parere di congruità formulato dal Responsabile del Settore Tecnico. - Gestione del Territorio sul progetto presentato.

In via transitoria i termini di cui sopra vengono derogati e in sede di prima applicazione del presente regolamento il termine di presentazione delle domande viene fissato entro 30 (trenta) giorni dall'intervenuta esecutività del presente Regolamento.

A consuntivo, invece, la documentazione di spesa deve essere prodotta presentando fatture quietanzate da cui si desuma chiaramente la natura dell'intervento. In ogni caso il contributo dell'amministrazione comunale non potrà essere superiore al deficit di bilancio previsto risultante dall'autocertificazione del legale rappresentante che ha promosso l'iniziativa.

Il contributo assegnato viene erogato in due tranches il 50% all'inizio dei lavori e il saldo dietro presentazione dello stato finale dei lavori, del certificato di regolare esecuzione dei medesimi e dei documenti di spesa di cui al precedente comma.

NORME FINALI

ART 36 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

ART 37 - NORMA TRANSITORIA.

Le nuove modalità previste dal presente Regolamento devono essere applicate all'entrata in vigore del presente Provvedimento adottato dall'Amministrazione comunale, a tutti gli assistiti da istituzionalizzare, mentre per quelli attualmente istituzionalizzati decorreranno dall'1.1.2004, fatta eccezione per l'asilo nido e i servizi scolastici la cui applicazione decorrerà dall'inizio dell'anno scolastico 2003/2004.

ART 38 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 Agosto 1991, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

INDICE

| | |
|--|-----------|
| AREA I INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI | 2 |
| Art.1 Obiettivi dei servizi socio-assistenziali | 2 |
| TITOLO I - INTERVENTI D'INTEGRAZIONE DEL REDDITO A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO..... | 2 |
| Art. 2 Benefici e prestazioni agevolate | 2 |
| 2.1 Destinatari | 2 |
| 2.2 Criteri di ammissibilità | 3 |
| 2.3 Segnalazione dello stato di bisogno..... | 3 |
| 2.4 Motivi di esclusione | 4 |
| 2.5 Determinazione del "Minimo Vitale" | 4 |
| 2.6 Istruttoria della domanda..... | 5 |
| 2.7 Ammissione al contributo | 5 |
| 2.8 Tipologia e durata degli interventi | 6 |
| Art. 3 Misure in materia di politica sociale di cui alla legge n. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni..... | 7 |
| 3.1 - Assegno per i nuclei familiari, concesso dai comuni, con almeno tre figli minori..... | 7 |
| 3.2 - Assegno di maternità concesso dal comune (a madri non coperte da assicurazioni previdenziali e da assegni per maternità..... | 7 |
| TITOLO II- INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI..... | 7 |
| CAPO 1 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORI DEI MINORI: AFFIDAMENTO FAMILIARE E PAGAMENTI RETTE RESIDENZIALI | 7 |
| Art. 4 - affidamento familiare | 8 |
| Art. 5 - interventi di sostituzione pagamento di rette in strutture residenziali | 8 |
| CAPO II- INTERVENTI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI..... | 9 |
| Art. 6 - assistenza domiciliare minori (a.d.m.)..... | 9 |
| 6.1 - Finalità | 9 |
| 6.2 - Obiettivi..... | 9 |
| 6.3 - Accesso al servizio | 10 |
| 6.4 - Tipologia delle prestazioni | 10 |
| 6.5 - Partecipazione al costo..... | 10 |
| Art. 7 servizio asilo nido | 10 |

| | |
|---|-----------|
| 7.1 - Definizione | 10 |
| 7.2 - Finalità | 10 |
| 7.3 - Destinatari | 10 |
| 7.4 - Prestazioni | 11 |
| 7.5 - Accesso al Servizio | 11 |
| 7.6 Fasce tariffarie | 12 |
| Art. 8 - centri ricreativi diurni per minori | 13 |
| 8.1 - Definizione | 13 |
| 8.2 - Finalità | 13 |
| 8.3 - Destinatari | 13 |
| 8.4 - Prestazioni | 13 |
| 8.5 - Modalità di accesso | 13 |
| 8.6 - Concorso alla spesa del servizio | 13 |
| Art. 9 - soggiorni di vacanza minori | 14 |
| 9.1 - Finalità | 14 |
| 9.2 - Concorso alla spesa del servizio | 14 |

TITOLO III - EROGAZIONE CONTRIBUTI E/O SERVIZI PER INTERVENTI VARI A FAVORE DI DISABILI 14

| | |
|---|-----------|
| Art. 10 - inserimento lavorativo in ambiente protetto..... | 14 |
| 10.1 - Definizione | 14 |
| 10.2 - Destinatari | 15 |
| 10.3 - Modalità di attuazione | 15 |
| Art 11 - centri diurni per portatori di handicap | 15 |
| 11.1 - Definizione | 15 |
| 11.2 - Finalità | 15 |
| 11.3 - Destinatari | 15 |
| 11.4 - Prestazioni | 15 |
| 11.5 - Modalità di accesso | 15 |
| 11.6 - Concorso alla spesa del servizio | 15 |
| Art 12 trasporto portatori di handicap ai centri socio-educativi riabilitativi e centri formativi assistenziali..... | 16 |
| Art.13 - assistenza alla persona | 17 |

TITOLO IV - INTERVENTI IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI 17

| | |
|---|-----------|
| Art. 14 integrazione rette ricovero | 17 |
| 14.1 - Destinatari..... | 17 |
| 14.2 - Tipologia e modalità d'intervento | 17 |
| 14.3 - Motivi di esclusione..... | 18 |
| 14.4 - Definizione del nucleo familiare convenzionale ristretto e nucleo familiare dei figli..... | 19 |
| 14.5 - Criteri di rivalsa | 19 |
| 14.6 - Concorso dei parenti obbligati | 19 |
| Art 15 - centri diurni per anziani..... | 20 |
| 15.1 - Definizione | 20 |
| 15.2 - Finalità | 20 |
| 15.3 - Destinatari..... | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 15.4 - Prestazioni..... | 20 |
| 15.5 - Modalità di accesso | 20 |
| 15.6 - Concorso alla spesa del servizio | 21 |
| Art 16 – Servizio Pasti..... | 21 |
| 16.1 - Destinatari..... | 21 |
| 16.2 - Ammissione al servizio | 21 |
| 16.3 - Costo del servizio..... | 21 |
| Art 17 - Trasporto comunale | 23 |
| 17.1 Definizione | 23 |
| 17.2 Finalità | 23 |
| 17.3 - Destinatari..... | 23 |
| 17.4 - Ammissione al servizio | 24 |
| 17.5 - Criteri di ammissione al servizio..... | 24 |
| 17.6 - Costo del servizio..... | 24 |
| Art. 18 - Soggiorni climatici anziani | 24 |

AREA II- INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 25

| | |
|--|-----------|
| Art 19 - servizi scolastici..... | 25 |
| 19.1 - Definizione e finalità..... | 26 |
| 19.2 - Destinatari | 26 |
| Art. 20 - servizio trasporto, mensa e pre-scuola..... | 26 |
| 20.1 - Accesso ai servizi e criteri di ammissione | 26 |
| 20.2 - Agevolazioni | 26 |
| 20.3 - Concorso dell'utenza al costo del servizio..... | 26 |
| Art 21 integrazione rette e pasti delle scuole materne..... | 27 |
| 21.1 - Accesso ai servizi e criteri di ammissione | 27 |
| 21.2 - Agevolazioni..... | 27 |

AREA III ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA, DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA..... 28

| | |
|---|-----------|
| Art 22 - soggetti ammessi | 29 |
| Art 23 - tipo di contributo, responsabilità e controllo da parte del comune | 30 |
| Art 24 - contributi annuali | 30 |
| Art 25 - contributi straordinari..... | 30 |
| Art. 26 - patrocinio comunale | 30 |
| Art .27 - criteri di valutazione dei contributi | 31 |
| Art. 28 - procedura per l'ottenimento dei contributi | 31 |
| Art. 29 - obbligo di rendicontazione..... | 32 |
| Art. 30 - liquidazione dei contributi..... | 32 |
| Art 31 - contributi per spese di funzionamento a scuole e istituti pubblici e privati..... | 32 |
| Art. 32 - concessione di vantaggi economici..... | 32 |
| Art. 33 - convenzioni per collaborazioni..... | 33 |
| Art 34 - uso di impianti, strutture ed attrezzature | 34 |
| Art 35 - contributi economici in conto capitale..... | 34 |
| 35.1 - Soggetti ammessi..... | |
| 35.2 - Presentazione delle domande valutazione ed istruttoria..... | |

NORME FINALI 33

Art 36 - utilizzo dei dati personali..... 33

Art 37 - norma transitoria..... 34

Art 38 pubblicità del regolamento..... 34

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 12.03.2003 e successivamente modificato e integrato con le seguenti deliberazioni:

- C.C. n. 25 del 22.04.2004
- C.C. n. 36 del 25.07.2005
- C.C. n. 46 del 29.09.2005
- C.C. n. 8 del 15.03.2007
- C.C. n. 26 del 01.09.2010

Modificato art. 16 con deliberazione C.C. n. 44 del 30.11.2011.

L'avviso di deposito delle suddette modifiche è stato pubblicato all'albo pretorio dal 24.02.2012 al 10.03.2012.

Entrato in vigore il 01.04.2012.

Triuggio, 20 aprile 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Marchianò

